

DDL 1542 province**Emendamenti della Commissione
10 dicembre 2013**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo , nelle province che sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti, possono essere costituite ulteriori città metropolitane, purché l'iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500 mila abitanti della provincia medesima. Le città metropolitane subentrano alle province esistenti.

2.502 Commissione (nuovo testo)



Art. 3

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole venti giorni con le seguenti trenta giorni

Conseguentemente

al comma 5,

al primo periodo aggiungere, in fine, le parole ; indette le elezioni il comitato cessa da ogni attività

al terzo periodo, sopprimere la parola definitivo

al comma 6, sostituire le parole da: anche nella fase fino alla fine del comma, con le seguenti: ,nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, degli uffici dell'amministrazione provinciale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”

al comma 7, terzo periodo, sopprimere la parola definitivo

al comma 8, primo periodo aggiungere, in fine, le parole e il sindaco assume la rappresentanza legale dell'ente “

al comma 9:

primo periodo, dopo le parole il territorio della predetta città comprende provvisoriamente aggiungere le seguenti , a decorrere dal 30 settembre 2014

terzo periodo, dopo sostituire le parole la predetta legge disporrà anche sulla con le seguenti sulla base della predetta legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali si dispone la

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

al comma 10

primo periodo, sostituire le parole da sei mesi fino a presente legge con le seguenti il 1 gennaio 2016 ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipati degli organi provinciali”

sostituire l'ultimo periodo con il seguente Il termine del 1 novembre 2014 è sostituito dal duecentodecimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali

3. 900. La Commissione

(a pag. 32, dopo 3. 260)

4.900

DDL 1542 province

**Emendamenti della Commissione
10 dicembre 2013**

Art. 4

*Al comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: " entro il termine predetto" con le seguenti:
"entro la data di indizione delle elezioni".*



4.900

(PS-50, d.p. 4.221)

DDL 1542 province**Emendamenti della Commissione
10 dicembre 2013****Art.4**

Al comma 3-ter, sostituire il numero 2) della lettera a) con il seguente: " 2) il numero 12) è sostituito dal seguente ; 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione "



4.901

(pag. 51, dopo 4.40)

Art. 10

*Al comma, terzo periodo sopprimere le parole alla ripartizione
Conseguentemente,*

sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il rapporto di lavoro del personale delle città metropolitane, il relativo trattamento giuridico ed economico, nonché il reclutamento dello stesso, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni normative in materia e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto regioni ed autonomie locali. Il personale trasferito dalle province mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

2-bis La città metropolitana provvede entro sei mesi dal trasferimento del personale di cui al comma 2 alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle proprie strutture, nonché alla conseguente individuazione del trattamento accessorio spettante al personale in relazione al nuovo assetto organizzativo. Fino alla data dell'atto con il quale è adottata la predetta riorganizzazione e comunque non oltre sei mesi il personale trasferito conserva il complessivo trattamento economico in godimento, ivi compreso l'intero trattamento accessorio”


2-ter Il segretario provinciale e il direttore della provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano in ogni caso dai rispettivi incarichi alla data del 30 settembre 2014 “

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3.

10. 900. La Commissione
(pag. 55, dopo 10. 200)

ART. 10

al comma 3 , primo periodo, sopprimere le parole " e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell' articolo 3"



10.901

Art.11


Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola "riconoscono" con le seguenti "possono riconoscere"



11.900

Art.11

Sostituire il comma 3 con il seguente : " Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, le norme di cui al presente Capo non si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Valle d'Aosta. "



11.901

Art.12

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"



12.900

4

Art. 12-bis

Al comma 8 aggiungere, in fine, le parole "ove avvenga per fine mandato"



12-bis. 900

Art.13

Sostituire il comma 1 con il seguente :

1 In sede di prima applicazione della presente legge, l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis e le elezioni del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-ter sono convocate e indette dal presidente della provincia o dal commissario:

a) entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni che si terranno nel 2014 per il rinnovo di sindaci e consigli dei comuni appartenenti alla provincia, per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014 . Ove sia previsto il turno di ballottaggio anche solo per un comune della provincia nell'ambito delle predette elezioni i trenta giorni si computano dal predetto turno.

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali

13.900



Art. 15

Apportare le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1, lettera a) sopprimere le parole " tutela e "
- b) il comma 3, è sostituito dal seguente " 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, dispongono in ordine alle funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e , nell'ambito di ciascuna materia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni ; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti territoriali, nonché le autonomie funzionali;
- c) al comma 4 le lettere b) e c) sono sostituite dalla seguente : " b) per le Regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
- d) al comma 6, primo periodo, premettere all'inizio le seguenti parole " Entro il medesimo termine di cui al comma 5 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 " ; conseguentemente nel seguito del primo periodo sopprimere le parole " entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5 " e le parole " ,secondo quanto stabilito dal comma 9, "
- e) al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente " . Il DPCM dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale "
- f) dopo il comma 6 inserire i seguenti : " 6-bis In caso di non raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5 ovvero di non raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6 il DPCM di cui al medesimo comma dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale " 6-ter. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il DPCM di cui al comma 6 gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti possono essere modificati, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare oneri per la finanza pubblica "
- g) al comma 7 sostituire le parole dall'inizio fino a " si provvede " con le seguenti " La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede "
- h) sopprimere il comma 8
- i) al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente : a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata. Le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL del comparto regioni e autonomie locali del 1 aprile 1999 della provincia confluiscono, in quota proporzionale al personale trasferito, nei fondi avente medesima destinazione dell'ente subentrante. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di cui al CCNL dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali del 23 dicembre 1999 della

~~provincia confluiscano, in quota proporzionale al personale trasferito, nel fondo avente medesima destinazione dell'ente subentrante. Le complessive risorse dell'ente subentrante destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale non dirigenziale e quelle destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigenziale non possono in ogni caso superare, fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo, la somma delle risorse destinate alla medesima finalità dalla provincia e dall'ente subentrante prima del trasferimento del personale. L'ente subentrante provvede entro sei mesi dal trasferimento del personale alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle proprie strutture, nonché alla conseguente individuazione del trattamento accessorio spettante al personale trasferito in relazione al nuovo assetto organizzativo. Fino alla data della predotta riorganizzazione e comunque non oltre sei mesi il personale conserva il complessivo trattamento economico in godimento ivi compreso l'intero trattamento accessorio"~~

l) al comma 9, lettera d) sopprimere le parole " del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale e della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turnover"

m) al comma 10, lettera b) sostituire le parole da" dedotte quelle necessarie" fino a " agli enti" con le seguenti " ivi comprese quelle di tutela ambientale, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite ai soggetti "

n) alla lettera a) premettere le seguenti parole : "a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica del paese e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, "

o) al comma 10 , sopprimere la lettera c)

Jur

15.900

8